

NORMATIVA: PNEUMATICI FUORI USO

Tabella 1: Riferimenti normativi

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

- *Articolo 228. Pneumatici fuori uso (da normativa)*

Decreti ministeriali

- *Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, n. 82*

Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale.

- *Decreti di approvazione del contributo ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, n. 82*
- *Decreto 26 aprile 2012 di approvazione del contributo ai sensi dell'art. 7, comma 5 del Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, n. 82*
- *Integrazione al Decreto Direttoriale del 26 aprile 2012*

“Sintesi normativa – Decreto 11 aprile 2011, n. 82”

Il presente decreto disciplina la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) al fine di ottimizzarne il recupero, prevenirne la formazione e proteggere l'ambiente.

1. Sono esclusi dagli obblighi previsti dal presente decreto:

- a) gli pneumatici per bicicletta;
- b) le camere d'aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma;
- c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.

Ai fini del presente decreto, si intende per:

- pneumatici fuori uso (PFU): gli pneumatici, ri- mossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo

Entro il 31 maggio di ogni anno è fatto obbligo a ogni produttore o importatore di dichiarare all'autorità competente, mediante il modulo di cui all'allegato A, la quantità e le tipologie degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell'anno solare precedente.

Entro il 31 maggio di ogni anno è fatto obbligo a ogni produttore o importatore di dichiarare all'autorità competente, mediante il modulo di cui all'allegato B, le quantità, le tipologie e le destinazioni di recupero o smaltimento degli PFU provenienti dal mercato del ricambio e gestiti nell'anno solare precedente e di inviare alla stessa autorità un rendiconto economico completo della gestione.

Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti, il produttore o l'importatore può gestire gli PFU sia direttamente sia attraverso gestori autorizzati di PFU. Nel caso in cui il produttore o l'importatore gestisce gli PFU attraverso gestori autorizzati, invia apposita dichiarazione all'autorità competente, utilizzando il modulo di cui all'allegato C, entro il 30 novembre dell'anno precedente. La durata dell'incarico al gestore ha una durata non inferiore ad un anno solare.

I produttori e gli importatori degli pneumatici o le loro eventuali forme associate comunicano all'autorità competente, entro il 30 settembre di ciascun anno, le stime degli oneri relativi alle componenti di costo di cui all'allegato D del presente decreto per l'anno solare successivo. L'autorità competente, entro il 30 novembre del medesimo anno, individua l'ammontare del contributo e lo approva. Qualora, nel corso di ciascun anno, emergano elementi che giustifichino una revisione immediata dell'ammontare del contributo stabilito, su richiesta dei produttori ed importatori di pneumatici o delle loro eventuali forme associate, l'autorità competente può, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, rideterminare l'ammontare del contributo stesso.

I produttori e gli importatori degli pneumatici provvedono a tutte le iniziative idonee a portare a conoscenza degli utenti finali e dei soggetti potenzialmente coinvolti nelle fasi di commercializzazione degli pneumatici, l'ammontare del contributo di cui al comma 2.

In tutte le fasi di commercializzazione dello pneumatico nel mercato del ricambio, il contributo è indicato in modo chiaro e distinto sulla fattura. Il contributo è differenziato per le diverse tipologie degli pneumatici come individuate nell'allegato E.

Agli adempimenti attribuiti ai produttori e agli importatori degli pneumatici previsti nel presente articolo, provvede la struttura operativa associata in caso di costituzione della stessa.



Ing. Ambientale Antonio Mozzillo

“Servizi di Consulenza Ambientale”

Email: physisrsls@gmail.com – Pec: srlsphysics@pec.it

Cell: 334/9786250 – Tel/Fax: 081/18584627

Sanzioni

Ai produttori ed agli importatori degli pneumatici o alle loro eventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, non raggiungono le quantità minime individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al contributo percepito per i quantitativi di pneumatici non gestiti, maggiorata del cinquanta per cento.

Ai produttori e agli importatori degli pneumatici o alle loro eventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, omettono di adempiere ad alcuno degli obblighi di comunicazione previsti negli articoli 3 e 5, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al quindici per cento del contributo percepito per l'anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate.

Ai produttori e agli importatori degli pneumatici che non provvedono alla gestione degli PFU, neanche attraverso il trasferimento del contributo di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto ad una struttura associata, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti.

In mancanza di determinazione del contributo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, tale determinazione, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, verrà effettuata, a seguito di richiesta dell'organo di controllo precedente, dall'autorità competente.

ALLEGATO A

(Articolo 3, comma 2)

Modello di dichiarazione annuale di pneumatici immessi sul mercato da parte
dei Produttori e Importatori

A.....

c/o Ministero dell’Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare

via Cristoforo Colombo

44 Roma

1) SEZIONE ANAGRAFICA produttore o importatore di pneumatici

Nome o rag. Sociale:	
CODICE FISCALE:	
Comune:	Provincia:
Via:	N. Civico:
C.A.P.:	N. Telefonico:
Codice ISTAT attività:	

SEDE LEGALE:	
Comune:	Provincia:
Via:	N. Civico:
C.A.P.:	N. Telefonico:

2) Dichiarazione dei Quantitativi di pneumatici immessi sul mercato per Categoria ex
Decreto ..., relativamente al periodo: _____

Tipologia (articolo 3.1)	Quantità (tonnellate)

Timbro e firma del soggetto dichiarante

ALLEGATO B

(Art. 3, comma 3)

Modulo di dichiarazione annuale di PFU gestiti nell'anno solare precedente

A.....

c/o Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
via Cristoforo Colombo
44 Roma

1) SEZIONE ANAGRAFICA produttore o importatore di pneumatici o forma associata

Nome o rag. Sociale:	
CODICE FISCALE:	
Comune:	Provincia:
Via:	N. Civico:
C.A.P.:	N. Telefonico:
Codice ISTAT attività:	

2) QUANTITATIVI DEI PFU GESTITI NELL'ANNO.....

TIPOLOGIA	QUANTITA' (tonnellate)
TOTALE	

Obiettivo : Ton - Quantità gestite:.....Ton - % Realizzazione :.....

3) DESTINAZIONE DEI PFU (dati in tonnellate)

Riciclo e recupero	Smaltimento in discarica (diametro >1400 mm)	TOTALE

Stock di PFU in carico a fine anno :Ton

- Allegato Rendiconto economico della Gestione.

Timbro e firma del soggetto dichiarante

ALLEGATO C

(Art.3, comma 4)

MODULO DI DICHIARAZIONE PER LA SCELTA DELLA GESTIONE INDIRECTA

A.....

c/o Ministero dell’Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare
via Cristoforo
Colombo 44 Roma

La società (o il sottoscritto).....

..... ,

con sede in

via, Cod. Fiscale / P.

IVA, iscritta

alla C.C.I.A.A. di al numero

esercente l’attività di Produttore/Importatore di pneumatici/Forma Associata, cod. ISTAT
n.ro.....,

in persona del suo legale rappresentante

sig. ai sensi dell’articolo 228 del D.

Lgs., nonché del D.M.

dichiara di affidare la gestione dei pneumatici fuori uso, con riferimento a:

Raccolta	Trasporto	Stoccaggio	Selezione	Recupero	Smaltimento
Altro:					

alla

ditta: con sede

in, via

Cod. Fiscale / P.

IVA, iscritta

alla C.C.I.A.A. di al numero

L’incarico sopra indicato decorre dal giorno e si intende a tempo indeterminato, salvo revoca che dovrà essere comunicata a codesta Autorità contestualmente alla nomina di un nuovo gestore, fermo restando che la stessa non potrà avvenire prima di un anno dalla data di decorrenza dell’incarico stesso.

In fede

Timbro e firma del soggetto dichiarante

**ALLEGATO
D**

*(Artt. 5, comma 2 e 7, comma
6)*

Il contributo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 228, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, è finalizzato a garantire la copertura dei costi necessari per adempiere alla gestione dei quantitativi di PFU prescritti dal presente regolamento.

Ai fini della formazione del contributo, i produttori e gli importatori degli pneumatici debbono tenere conto delle seguenti voci di costo:

1. prelievo degli PFU presso ogni punto di generazione nel mercato del ricambio (porta a porta da tutti i gommisti, officine e simili) o di raccolta dei veicoli fuori uso;
2. deposito, separazione per dimensione e stoccaggio temporaneo;
3. attività di trasporto;
4. operazioni di frantumazione degli PFU, al netto dei ricavi della vendita che l’operatore consegue nel mercato;
5. valorizzazione derivante dall’utilizzo come combustibile;
6. attività di ricerca, sviluppo e formazione di cui all’articolo 228, comma 1, del decreto legislativo n.152/2006;
7. registrazioni finalizzate al tracciamento dei flussi degli PFU e derivati;
8. controllo sulle predette operazioni, monitoraggio, rendicontazione, reportistica, informazione e comunicazione;
9. gestione amministrativa dei contributi raccolti e, in generale, attività connesse direttamente e indirettamente alla gestione della filiera e alla organizzazione del sistema;

ALLEGATO E

(Artt. 2, comma 1, lett. o) e 5, comma 4)

Cat.	Veicoli utilizzatori (indicativo)	Pesi min-max (in chilogrammi)
A	Ciclomotori e motoveicoli (ciclomotori, motocicli, motocarri, ecc.)	A1 (2 – 8)
B	Autoveicoli e relativi rimorchi (autovetture, autovetture per il trasporto promiscuo, autocaravan, ecc.)	B1 (6 – 18)
C	Autocarri, Autobus (autotreni, auto snodati, auto articolati, filoveicoli, trattori stradali, ecc.)	C1 (20 – 40); C2 (41 - 70);
D	Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali (trattori, escavatori, ecc.)	D0 (< 4); D1 (4 – 20); D2 (21 – 40); D3 (41 – 70); D4 (71 – 130); D5 (131 – 200); D6 (> 200).



Ing. Ambientale Antonio Mozzillo

“Servizi di Consulenza Ambientale”

Email: physissrls@gmail.com – Pec: srlsphysics@pec.it

Cell: 334/9786250 – Tel/Fax: 081/18584627

Si rammenta che l'intera gestione del rifiuto avviene sempre e comunque nel rispetto dei seguenti principi:

Art.179. Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti.

- a) *prevenzione;*
- b) *preparazione per il riutilizzo;*
- c) *riciclaggio;*
- d) *recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;*
- e) *smaltimento.*

Ing. Civile e Ambientale Mozzillo Antonio